

Publicato il 06/06/2023

N. 05534/2023REG.PROV.COLL.  
N. 04532/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Il Consiglio di Stato*

*in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)*

*ha pronunciato la presente*

**SENTENZA**

*sul ricorso numero di registro generale 4532 del 2022, proposto da Società Cooperativa Edificatoria Urania a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Persico Antonio, Persico Felicia, Dell'Aversana Luisa, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Corrado Diaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Mille, n. 40;*

**contro**

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;*

**nei confronti**

*El Bassimi Omar, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Scognamillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;*

**per la riforma**

*della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1697/2022.*

*Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;*

*Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Omar El Bassimi;*

*Visti tutti gli atti della causa;*

*Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Corrado Diaco e Dario Scognamillo;*

*Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.*

### **FATTO**

*1. Con ricorso notificato il 30 gennaio 2020 e depositato il 6 febbraio 2020, proposto in riassunzione ex art. 15 c.p.a. a seguito di ordinanza declinatoria della competenza per territorio n. 449/2020 del 15 gennaio 2020 resa dal T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, Persico Antonio, in proprio e quale presidente e legale rappresentante pro tempore della società Cooperativa Edificatoria Urania a r.l., Persico Felicia e Dell'Aversana Luisa quali socie della medesima cooperativa, hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania - sede di Napoli, domandandone l'annullamento, il Decreto Direttoriale n. 127 del 28 agosto 2019 con cui il Ministero per lo sviluppo economico ha disposto lo scioglimento della prefata cooperativa ex art. 2545-septiesdecies c.c. sulla base di una ravvisata discontinuità aziendale.*

*1.1 A sostegno del ricorso di primo grado sono state dedotte le censure così rubricate:*

*1) violazione dell'art. 7 e 8 della L. 241/1990;*

*2) violazione dell'art 3 comma 1 della L. 241/1990, con riferimento al D.lgs 2.8. 2002, n. 220 - carenza e genericità della motivazione, violazione dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990, con riferimento all'art. 12 del*

- D.Lgs 2.8.2002, n. 220 ed all'art. 2545 c.c. – motivazione per relationem, mancata indicazione dell'atto richiamato; difetto di motivazione;*
- 3) Violazione di Legge – Eccesso di Potere – Difetto di istruttoria;*
- 4) Violazione dei Principi di Corretta Amministrazione – Sproporzione.*
- 2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. per la Campania - sede di Napoli ha respinto il ricorso.*
- 3. Con ricorso notificato il 24 maggio 2022 e depositato l'1 giugno 2022 Persico Antonio, in proprio e quale presidente e legale rappresentante pro tempore della società Cooperativa Edificatoria Urania a r.l., Persico Felicia e Dell'Aversana Luisa quali socie della medesima cooperativa, hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma previa sospensione dell'efficacia.*
- 3.1 A sostegno dell'impugnazione ha dedotto i motivi così rubricati:*
- 1) error in procedendo e iudicando. Erronea valutazione della sentenza appellata in ordine alla fondatezza del ricorso laddove i giudici di prime cure sostengono legittimo lo scioglimento violazione e falsa applicazione dell'art. 2545 cod.civ.;*
- 2) error in procedendo e iudicando. Erronea valutazione della sentenza appellata in ordine alla fondatezza del ricorso laddove i giudici di prime cure sostengono la rituale notifica- violazione dell'art. 24 Costituzione- Violazione dell'art. 7 e 8 della Legge 241/1990- nullità dell'atto;*
- 3) error in procedendo e iudicando. Erronea valutazione della sentenza appellata in ordine alla fondatezza del ricorso laddove i giudici di prime cure sostengono adempiuto l'obbligo di motivazione- Violazione dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge n. 241/1990, con riferimento al DLgs 2.8.2002, n. 220 –ed all'art. 2545 cod. civ. – motivazione per relationem, mancata indicazione dell'atto richiamato.*
- 4. In data 7 giugno 2022 si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura erariale, il Ministero dello sviluppo economico.*

5. *Il 23 giugno 2022 l'Avvocatura dello Stato ha depositato, nell'interesse del predetto Ministero, memorie difensive.*
  - 5.1 *Il 27 giugno 2022 anche parte appellante ha depositato memorie difensive.*
6. *Il 24 giugno 2022 si è costituito in giudizio El Bassimi Omar, nella qualità di commissario liquidatore della cooperativa appellante in virtù di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 maggio 2020 pubblicato in G. U. n. 153 del 18 giugno 2020.*
7. *Ad esito dell'udienza in Camera di consiglio del 30 giugno 2022 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 3032 dell'1 luglio 2022 ha respinto l'istanza cautelare proposta ex art. 98 c.p.a. da parte appellante osservando che "i motivi di appello, ad un giudizio sommario proprio della presente fase cautelate, non appaiono idonei a superare la statuizione di primo grado".*
8. *Il 22 marzo 2023 società Cooperativa Edificatoria Urania a r.l., in persona del commissario liquidatore nominato, ha depositato memorie difensive insistendo per l'accoglimento dell'appello.*
9. *Il 27 marzo 2023 anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) ha depositato memorie difensive chiedendo la reiezione del gravame.*
10. *Il 30 marzo 2023 El Bassimi Omar ha depositato memorie difensive chiedendo, in via preliminare, ai sensi dell'art. 89, comma II, c.p.c., di "disporre con ordinanza la cancellazione dell'espressione contenuta a pagina 2 dell'avversa memoria dell'appellante del 22/3/2023" ove si legge che "alla complessità della vicenda fin ora già descritta si sono aggiunte altre problematiche derivanti dalla circostanza che, in parallelo al giudizio, il commissario liquidatore ha continuato la propria attività operando ambiguamente. Dopo molteplici istanze dell'odierno appellante, è intervenuta l'Autorità di Vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, in data 3.3.2023, ha sospeso il provvedimento prot.n. 34383 del 8.11.2022 inerente la vendita senza incanto degli immobili sociali della*

*Cooperativa prevista per il 4.3.2023 e di tutti gli atti compiuti dal liquidatore”. Per l’effetto ha chiesto, quindi, di “assegnare nella emananda sentenza al Dott. El Omar Bassini una somma a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa”.*

*Nel merito ha, invece, chiesto la reiezione dell’appello perché manifestamente infondato.*

*11. All’udienza pubblica del 4 maggio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.*

## *DIRITTO*

*1. L’appello è infondato e deve essere respinto.*

*2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il solo mancato deposito dei bilanci sia un indice sintomatico di discontinuità aziendale tale da rendere legittimo lo scioglimento ex art. 2545-septiesdecies c.c.. Più segnatamente, la sentenza meriterebbe riforma nella parte in cui, omettendo qualsiasi valutazione in ordine alla fattispecie concreta che viene in rilievo, ha affermato che “il potere di scioglimento della società a seguito del mancato deposito dei bilanci di esercizio per due anni consecutivi è espressamente contemplato dall’art. 2545-septiesdecies c.c. Con tale disposizione il legislatore ha ritenuto che il mancato deposito del bilancio societario per due anni consecutivi costituisca circostanza rilevante di per sé ai fini dello scioglimento della compagine societaria, a prescindere da ogni valutazione discrezionale circa la tenuità di tale omissione in base alle circostanze concrete che l’hanno determinata”.*

*Parte appellante osserva, in proposito, che, nonostante la vita societaria fosse diventata per diverse vicissitudini quasi impossibile, l’attività sarebbe tuttavia sempre regolarmente proseguita. Tanto sarebbe comprovato dalla documentazione societaria versata in atti e, in particolare, dai verbali delle assemblee ed i brogliacci contabili, risultando dalla suddetta documentazione*

*peraltro adempiuti tutti gli obblighi della Cooperativa sia sotto il profilo di approvazione dei bilanci che sotto il profilo della tassazione.*

*Si sostiene, poi, alla luce della ratio della normativa in materia, che il mancato deposito dei bilanci non potrebbe giustificare ex se lo scioglimento della cooperativa atteso che, con quest'ultimo, il legislatore vorrebbe sanzionare non la trasmissione o meno dei bilanci aziendali alla Camera di Commercio bensì l'inattività dell'azienda. Più nel dettaglio, il Ministero dello sviluppo economico sarebbe, quindi, incorso in un error in iudicando nel fare applicazione dell'art. 2545-septiesdecies c.c., non potendosi ritenere Persico Antonio, presidente e legale rappresentante pro tempore della società Cooperativa Edificatoria Urania a r.l., responsabile della mancata trasmissione dei bilanci aziendali (compito che era stato delegato in via esclusiva ad un professionista esterno, nei cui confronti la cooperativa ha pure intrapreso un giudizio civile per assistenza infedele). Per contro, ad escludere che la società cooperativa de qua sia rimasta effettivamente inattiva militerebbe la circostanza che questa ha provveduto, seppur tardivamente, alla presentazione dei bilanci dagli anni 2013 al 2019 (deliberati ed approvati negli anni di riferimento) e che in tale frangente abbia provveduto con regolarità al pagamento dei fornitori, dei tributi e delle utenze aziendali.*

*2.1 La censura è priva di giuridico pregio dovendosi condividere in toto le considerazioni svolte sul punto dal giudice di prime cure.*

*L'art. 2545-septiesdecies c.c. stabilisce, infatti, che "L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione".*

*È, quindi, di tutta evidenza, sulla scorta dell'inequivoco tenore letterale della disposizione in parola, che l'omesso tempestivo deposito del bilancio di*

*esercizio è stato elevato dal legislatore ad autonoma fattispecie idonea ex se a fondare, anche in alternativa rispetto alla distinta ipotesi del mancato compimento di atti di gestione, lo scioglimento governativo di una cooperativa.*

*Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il verificarsi della fattispecie dell'omesso tempestivo deposito dei bilanci è contestato e pacifico tra le parti né alcun rilievo esimente può essere attribuito alle presunte responsabilità del dott. Patricelli, essendo quest'ultimo un incaricato esterno, in quanto espressione di una scelta gestoria della stessa cooperativa (che resta responsabile, anche sul piano meramente omissivo ed a titolo oggettivo dell'operato del proprio ausiliario nei rapporti con l'amministrazione pubblica).*

*3. Con il secondo motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto che la notifica della comunicazione di avvio dell'istruttoria del procedimento culminato con l'emanazione del decreto di scioglimento impugnato in primo grado sia rituale nonostante l'amministrazione avesse ricevuto l'avviso di mancata consegna. Il T.A.R. per la Campania -sede di Napoli avrebbe errato nell'affermare che "Da tale quadro normativo, che si pone come applicazione della più generale regola della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., discende che se non ricorre «causa non imputabile al destinatario», opera la presunzione di ricezione della PEC".*

*Sotto un primo profilo parte appellante deduce che la causa della mancata consegna della PEC non sarebbe stata imputabile alla Cooperativa intesa quale persona giuridica. In proposito si rappresenta che, a seguito di plurime richieste al servizio clienti di Aruba si sarebbe venuti a conoscenza che la PEC in questione risultava attiva dal 22 ottobre 2012 al 21 gennaio 2014 poi riattivata il 24 luglio 2018 e rinnovata il 31 maggio 2019 fino alla cancellazione il 24 ottobre 2020, con la conseguenza che la casella di posta elettronica, al momento di notifica dell'avvio del procedimento avvenuta il 7*

*maggio 2018 non era attiva, per un lasso temporale limitato, per causa non imputabile alla Cooperativa bensì ad un terzo soggetto (id est il professionista incaricato).*

*Si segnala che, secondo una parte della giurisprudenza, nel caso di mancata consegna per casella piena, la notifica sarebbe irrituale imponendosi un secondo tentativo cartaceo (in tal senso si invocano le pronunce della Cassazione civile n. 3164 del 2020 e n. 7029 del 2018). Si sostiene, pertanto, che il M.I.S.E. avrebbe dovuto procedere all'invio cartaceo del provvedimento versandosi, peraltro, nell'ipotesi in esame, fuori dal caso di casella piena (ma tout court inattiva).*

*Si aggiunge, poi, che, nel caso di specie, in data 20 settembre 2016 l'amministrazione aveva già notificato in forma cartacea con raccomandata A/R presso il domicilio del legale rappresentante della società la diffida per la revisione ordinaria (da cui poi è originata la procedura di scioglimento) e che, pur consapevole che la PEC di avvio del procedimento de quo non era stata consegnata alla Cooperativa, ha successivamente scelto di non procedere all'invio anche di quest'ultima a mezzo di della raccomandata A/R.*

*Sotto altro connesso profilo si deduce l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui essa ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (nella parte in cui non prevede espressamente che si applichino i medesimi principi di cui all'ultimo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973) per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. sollevata in seno al ricorso di primo grado, affermando che "sebbene siano pregevoli le osservazioni di parte ricorrente circa l'opportunità di un intervento legislativo che disciplini espressamente tale ipotesi, la q.l.c prospettata non può essere accolta perché priva di rilevanza ai fini della definizione del presente giudizio". Secondo gli appellanti la prospettata questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante e fondata in quanto la disparità di trattamento sarebbe evidente ove si consideri che:*

- l'ultimo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, stabilisce che "Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio";

- in materia giudiziaria opera, invece, una disciplina specifica che consente al destinatario di prendere conoscenza della tentata notifica e che stabilisce, nel caso in cui la trasmissione via PEC non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, trovi applicazione l'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012 (secondo cui le notifiche e le comunicazioni "sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria").

Ciò determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie analoghe, dalla quale deriverebbe la necessità di estendere la soluzione di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 anche alle altre comunicazioni - notifiche telematiche, ivi comprese quelle effettuate dalla P.A..

3.1 Le suddette doglianze non meritano positivo apprezzamento.

Anzitutto, è opportuno ribadire quanto già osservato al precedente punto 2.1 e, in particolare, che la cooperativa risponde direttamente e sul piano

*oggettivo, nei rapporti con la P.A., della condotta colposa del proprio incaricato come ausiliario.*

*Dal punto di vista giuridico, infatti, l'obbligo di tempestivo deposito dei bilanci grava a carico della cooperativa medesima in persona del legale rappresentante pro tempore sicché quello con l'eventuale professionista incaricato resta un rapporto a rilevanza meramente interna che non sottrae l'ente dalle conseguenze giuridiche di eventuali ritardi o omissioni (come, peraltro, ricavabile dalla disciplina generale delle obbligazioni e, segnatamente, dal disposto dell'art. 1228 c.c.).*

*3.2 Quanto al secondo profilo di doglianza è appena il caso di ribadire che, la PEC costituisce ormai mezzo ordinario (nonché esclusivo) per le comunicazioni tra P.A. e imprese (artt. 5-bis e 48 del Codice dell'amministrazione digitale - d.lgs. n. 82 del 2005).*

*Il d.P.C.M. 22 luglio 2011, contenente le "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche" ed adottato in attuazione proprio del menzionato art. 5-bis, comma 2, C.A.D., prevede, peraltro, al suo art. 3, che, a decorrere dal 1° luglio 2013, "le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni" (comma 1) e che "in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata", ai sensi degli artt. 48 e 65, comma 1, lett. c-bis, C.A.D. (comma 2).*

*Ne discende che, nel caso di specie, il Ministero appellato ha fatto legittimamente ricorso, nell'inoltrare l'avviso ex art. 7 della l. n. 241 del 1990, all'unico strumento di comunicazione a sua disposizione (la PEC), essendo del tutto irrilevante che la stessa amministrazione abbia in precedenza notificato in forma cartacea con raccomandata A/R presso il domicilio del legale rappresentante della società la diffida per la revisione ordinaria.*

*3.3 Né assume rilievo che la PEC dichiarata dalla società cooperativa appellante fosse temporaneamente fuori servizio.*

*Sulla base del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, d.l. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 2012) e 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008 e ss.mm., ogni impresa individuale o collettiva ha, infatti, l'obbligo di essere titolare di PEC ed ha, di riflesso, l'onere di mantenere la stessa in condizioni di efficienza, adottando ogni accorgimento idoneo a garantirne l'ordinaria operatività (ad esempio con lo spostamento o eliminazione dei messaggi per prevenire l'esaurimento della capacità di ricezione ovvero, per quanto qui più di interesse, col regolare adempimento delle eventuali obbligazioni assunte nei confronti del gestore del servizio).*

*Nello stesso solco l'art. 45, comma 2, C.A.D. in tema di "Trasmissione informatica dei documenti" stabilisce che "Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore".*

*Nel vigente quadro normativo v'è, pertanto, da un lato, l'obbligo (rectius onere) giuridico dell'impresa di rendersi reperibile presso un indirizzo PEC e, dall'altro, l'obbligo della P.A. di impiegare quale unico strumento di comunicazione nei rapporti con le imprese, proprio la posta elettronica certificata.*

*Ne discende che, nel silenzio della legge, in caso di mancato assolvimento da parte dell'impresa dell'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC attivo e funzionante, si determinerebbe un'insuperabile stasi procedimentale con lesione del valore costituzionale del buon andamento ex art. 97 Cost.. Tanto consentirebbe, peraltro, all'impresa di sottrarsi agevolmente all'adozione di provvedimenti limitativi della propria sfera giuridica, traendo un ingiusto vantaggio dall'inadempimento dell'obbligazione legale posta a suo carico.*

*Per scongiurare una simile aporia ordinamentale pare, pertanto, condivisibile la soluzione già seguita dalla giurisprudenza amministrativa (così T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. III-ter sentenza n. 11614 del 2016) secondo cui è applicabile, in via analogica, quale espressione del principio generale di cui all'art. 1335 c.c., anche alle comunicazioni tra P.A. e imprese, l'art. 16 del già citato d.l. n. 179/2012 il quale stabilisce, con riguardo al processo telematico, al comma 6, che "Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti [...] per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario" ed, al successivo comma 8, che solo "Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile".*

*Ne discende che nell'ipotesi, come quella che occupa, di negligente gestione della casella PEC da parte del titolare, opera una presunzione legale iuris tantum di ricezione del messaggio di posta elettronica vincibile solo a mezzo della dimostrazione, a cura del destinatario medesimo, di una "causa non imputabile" allo stesso.*

*È, peraltro, evidente, in questa prospettiva, da un lato, che il rinnovo della casella PEC è adempimento assolutamente non gravoso e che può essere posto in essere anche senza l'assistenza di un professionista e che, dall'altro, la condotta del terzo delegato non può integrare la causa non imputabile al destinatario necessaria a superare la presunzione in parola, valendo le considerazioni già svolte supra al punto 3.1 in ordine alla responsabilità diretta dell'obbligato per fatto dell'ausiliario.*

*3.4 In disparte dalle considerazioni appena svolte in ordine all'intervenuto perfezionamento, nel caso di specie, della comunicazione a mezzo PEC, preme*

*per completezza rilevare che l'eventuale violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241 del 1990 non avrebbe comunque potuto determinare l'annullamento del provvedimento impugnato dovendo trovare applicazione il meccanismo di cui all'art. 21-octies, comma 2, primo alinea, della l. n. 241 del 1990 essendo palese che il contenuto dispositivo dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.*

*Il potere amministrativo contemplato dall'art. 2545-septiesdecies c.c. ha, infatti, natura tout court vincolata sicché l'amministrazione ha il potere-dovere di disporre lo scioglimento della società cooperativa al semplice riscontro della ricorrenza di una delle fattispecie alternative contemplate dalla medesima disposizione. Ciò in quanto deve ritenersi che il legislatore, proprio attraverso detta articolata tipizzazione delle fattispecie di scioglimento coattivo-provvedimentale della cooperativa abbia operato ex ante un bilanciamento tra l'esigenza di assicurare il corretto e regolare funzionamento della società (anche in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse mutualistico che connota questo specifico tipo societario) e quello alla prosecuzione della vita della compagine sociale. Sicché, come condivisibilmente affermato nella decisione di primo grado qui impugnata, deve ritenersi preclusa all'amministrazione ogni valutazione discrezionale circa la tenuità dell'omissione in base alle circostanze concrete che l'hanno determinata ed all'incidenza che la stessa ha avuto sul funzionamento della cooperativa.*

*3.5 L'operatività del meccanismo di cui all'art. 21-octies, comma 2, primo alinea, della l. n. 241 del 1990 importa, peraltro, l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale pure prospettata in appello con riguardo all' art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 in quanto, anche ove la pregiudiziale di costituzionalità fosse ritenuta fondata dalla Consulta, parte appellante non sarebbe comunque in condizione di ottenere l'annullamento dell'atto lesivo e, quindi, di ottenere una qualche utilità dall'accoglimento del*

*ricorso di primo grado (non avendo, peraltro, neppure mai manifestato l'intenzione di chiedere de residuo una tutela di tipo risarcitorio).*

*4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha statuito che "La natura vincolata del provvedimento gravato, a fronte del chiaro manifestarsi dei presupposti di legge per disporre lo scioglimento della società, mostra l'infondatezza anche delle censure di parte ricorrente circa la mancata osservanza dell'obbligo di motivazione. Ed infatti, il decreto impugnato assolve in pieno tale onere, mediante l'espressa indicazione del comportamento tenuto dalla società e delle norme violate consentendo così la ricostruzione dell'iter logico e giuridico seguito dall'intimato Ministero". Parte appellante osserva che l'unica motivazione adottata dalla P.A. sarebbe costituita dall'omesso deposito dei bilanci per il biennio e che il soggetto interessato sarebbe stato, in ogni caso, privato della facoltà/diritto di proporre osservazioni e/o contestazioni, atteso il mancato recapito della comunicazione ex art. 7 L. n. 241 del 1990.*

*4.1 La censura non merita positivo apprezzamento.*

*La motivazione dedotta a sostegno del provvedimento impugnato in primo grado, per quanto sintetica, è esaustiva dando conto della circostanza (id est l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per due annualità) che impone lo scioglimento, nell'esercizio di un potere come visto tout court vincolato, della cooperativa.*

*5. Per le ragioni sopra succintamente esposte l'appello è infondato e va respinto con conferma della sentenza appellata.*

*6. Non può essere, poi, accolta la domanda ex art. 89 comma 2 c.p.c. avanzata da parte di El Bassimi Omar atteso che le espressioni impiegate dalla parte appellante nella memoria del 22 marzo 2023 sono inerenti l'oggetto di causa, non trasmodano nella gratuita contumelia e paiono, in ogni caso, rispettose del limite della continenza oltre che lato sensu funzionali allo svolgimento della difesa tecnica.*

*7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. la soccombenza e sono da porre, nei rapporti tra l'appellato Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) e gli appellanti, integralmente a carico di questi ultimi in solido tra loro.*

*7.1 Sussistono invece, anche alla luce della peculiare qualifica soggettiva rivestita dal commissario liquidatore, giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra gli appellanti e El Bassimi Omar.*

*P.Q.M.*

*Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.*

*Respinge la domanda ex art. 89 comma 2 c.p.c. avanzata da El Bassimi Omar.*

*Condanna gli appellanti Società Cooperativa Edificatoria Urania a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Persico Antonio, Persico Felicia, Dell'Aversana Luisa, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dell'appellato Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico), in persona del Ministro pro tempore, della somma complessiva di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.*

*Spese compensate tra gli appellanti Società Cooperativa Edificatoria Urania a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Persico Antonio, Persico Felicia, Dell'Aversana Luisa e El Bassimi Omar.*

*Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.*

*Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:*

*Hadrian Simonetti, Presidente*

*Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere*

*Oreste Mario Caputo, Consigliere*

*Roberto Caponigro, Consigliere*

*Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore*

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Gallone**

**IL PRESIDENTE**  
**Hadrian Simonetti**

*IL SEGRETARIO*